



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE

Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, Seconda Sezione Civile, in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.ssa Angela Alborino, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al n. 1787/2024 R.G., avente ad oggetto: rapporti societari – società di persone

TRA

Parte_1 nato a San Nicola La Strada (CE) l'8 aprile 1957, C.F. *C.F._1*, rappresentato e difeso dall'avv. Carozza Antonio, in virtù di procura in atti, ed elettivamente domiciliato presso il suo studio sito S. Marco Evangelista (CE) alla Via Domenico Gentile n. 21;

ATTORE

E

CP_1 P.Iva *P.IVA_1*, in persona del legale rappresentante p.t., con sede legale in San Nicola La Strada alla Via Giacomo Leopardi n.21 B, rappresentata e difesa dagli avv.ti Antonio Garofalo e Teresa Piccirillo, in virtù di procura in atti, ed elettivamente domiciliata presso il loro studio n San Nicola La Strada (CE) alla Via Ugo La Malfa n. 30;

CONVENUTO

CONCLUSIONI

Come da atti e verbali di causa.

MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO

Con atto di citazione notificato in data 13.03.2024 *Parte_1*, premettendo di essere socio accomandante della *CP_1* unitamente al germano *Parte_2*, quest'ultimo socio accomandatario e amministratore della stessa, ha citato in giudizio la

predetta società, chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni: *“provvedere a nominare il c.t.u. contabile, per accertare gli effettivi utili che la società CP_1 . ha realizzato dall'anno della sua costituzione fino alla data dell'accertamento del consulente contabile di ufficio che la CP_2 provvederà a nominare nel corso del suddetto giudizio; oltre il suddetto consulente si chiede di verificare nelle scritture contabile e nell'estratto conto degli Istituti di credito, che ha operato la società CP_1 [...] che è stata sempre amministrata dal socio accomandatario Parte_2 dalla sua costituzione a tutt'ora; oltre si chiede di verificare sul conto corrente della società CP_1 la presenza di nr. 2 versamenti di somme di denaro, effettuate dall'attore, Parte_1 in seguito alla vendita di due immobili nell'anno 2012 e nell'anno 2014, come conferimento spontaneo, nel conto corrente della società CP_1 nella qualità di socio accomandante della suddetta società; oltre si chiede che il c.t.u. di verificare le scritture contabile e nell'estratto conto degli Istituti di credito, che ha operato la società CP_1 la presenza dei nr. 2 deposito di somme di denaro per l'importo complessivo di Euro 94.000,00, effettuati dall'attore sul conto corrente della CP_1 che sono stati effettuati dall'attore, in seguito alla vendita di due immobili nell'anno 2012 e nell'anno 2014, come conferimento spontaneo, nel conto corrente della società CP_1 essendo socio accomandante della suddetta società; oltre interessi e rivalutazione monetaria, il tutto entro nei limiti di Euro 26,000,00., le spese di lite con distrazione seguano la soccombenza e si dichiarare la provvisoria esecuzione della emandata decisione”*.

In punto di fatto e per quanto interessa in questa sede, l'istante nel proprio atto introduttivo ha rappresentato: 1) di aver costituito con il germano Pt_2 con atto del 19 gennaio 2012, la CP_1 con un capitale sociale di euro 10.000,00 pariteticamente suddiviso in due quote del 50%, sicché gli utili di esercizio si sarebbero divisi tra i soci con la stessa percentuale del 50% del conferimento del capitale sociale; 2) che, il convenuto, nella sua veste di amministratore, avrebbe sistematicamente omesso di distribuire i dividendi spettanti alla quota dell'accomandante alla chiusura di ciascun esercizio commerciale, prospettando invece falsamente una situazione di costante perdita d'esercizio; 3) che la somma totale degli utili non versati si attesterebbe intorno a euro 14.419,68; 4) che i ripetuti solleciti inviati per visionare i libri e i documenti contabili della società - anche per verificare l'effettiva destinazione di alcuni conferimenti spontanei asseritamente eseguiti dall'attore - sono rimasti inevasi.

Si è costituita la CP_1 con comparsa di costituzione e risposta depositata l'11.09.2024, chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni: *“-In via preliminare, voglia accertare e dichiarare la nullità dell'atto di citazione per le motivazioni sopra indicate ed emettere i consequenziali provvedimenti di cui all'art. 164 terzo comma ed, in via graduata, i provvedimenti di cui al quinto co. medesimo articolo con remissione in termini in favore della società convenuta anche ai fini della proposizione delle memorie integrative ex art.171-ter c.p.c. - In subordine, Voglia accertare e dichiarare l'improponibilità della domanda per mancato esperimento del tentativo di mediazione obbligatoria; - In via ulteriormente graduata, Voglia accertare la sussistenza della clausola compromissoria arbitrale e, per l'effetto, dichiarare la propria incompetenza in favore dell'arbitro unico”*.

Con ordinanza del 25.09.2024 il Giudice, ritenuto doversi decidere in ordine all'eccezione di incompetenza, ha rinviato la causa per la rimessione in decisione della causa sino all'udienza cartolare del 12.05.2026, ove è stata trattenuta in decisione.

Preliminarmente, si precisa che il presente giudizio è deciso applicando il principio della ragione più liquida (rispondente alla logica di economia processuale e ad esigenza di speditezza e celerità), in base al quale la domanda giudiziale può essere respinta sulla base della soluzione di una questione assorbente e di più agevole e rapido scrutinio, pur se logicamente subordinata, senza che sia necessario esaminare previamente tutte le altre secondo l'ordine previsto dall'art. 276 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c.; ciò in conseguenza di una rinnovata visione dell'attività giurisdizionale, intesa come servizio reso alla collettività con effettività e tempestività, per la realizzazione del diritto della parte ad avere una valida decisione nel merito in tempi ragionevoli.

In applicazione di siffatto principio, dunque, non si esamineranno tutte le altre eccezioni pure formulate dalle parti in causa, giacché assorbite dal profilo dell'improponibilità della domanda.

Va pertanto esaminata l'eccezione sollevata dalla convenuta volta a far valere l'esistenza della clausola compromissoria, che importa la devoluzione alla cognizione di arbitrato di ogni controversia insorta *“circa l'interpretazione e la esecuzione di questo atto ed in genere di qualunque rapporto sociale”* (art. 17 dello Statuto – cfr. All. 2) nella produzione della convenuta).

L'eccezione è fondata e va accolta.

È previsto all'art. 17 dell'atto costitutivo della società che *“Qualilasi controversia insorgesse tra i soci o gli eredi, circa l'interpretazione e l'esecuzione di questo atto ed in genere di qualunque rapporto sociale, verrà rimessa al giudizio di un arbitro amichevole compositore, nominato dal Presidente del Tribunale nella cui circoscrizione ha sede la società, su istanza di una di esse. L'arbitro giudicherà secondo equità, senza formalità di procedura e con lodo non impugnabile”*.

Si osserva che siffatta clausola appare opponibile in relazione a tutte le controversie che abbiano ad oggetto *“qualunque rapporto sociale”*.

Occorre evidenziare poi che, al fine di accertare se una determinata clausola compromissoria preveda un arbitrato rituale o irrituale, deve aversi riguardo, al pari della qualificazione di ogni altra manifestazione di volontà negoziale, alla volontà delle parti così come desumibile in base alle regole di ermeneutica contrattuale, involgendo tale esame la ricerca della comune intenzione delle parti mediante l'accertamento del significato semantico delle espressioni usate e, per quanto occorra, l'apprezzamento di comportamenti soggettivi.

In particolare, a tal riguardo, la Suprema Corte (vedi Cass. n. 23629/15), alla luce dell'introduzione nel nostro ordinamento dell'art. 808 ter c.p.c., ha evidenziato che *“Nell'esercizio di tale attività di accertamento, il criterio discrezionale tra le due figure consiste nel fatto che nell'arbitrato rituale le parti vogliono la pronuncia di un lodo suscettibile di essere reso esecutivo e di produrre gli effetti di cui all'art. 825 c.p.c., con le regole del procedimento arbitrale, mentre nell'arbitrato irrituale esse intendono affidare all'arbitro la soluzione di controversie solo attraverso lo strumento negoziale, mediante una composizione amichevole o un negozio di accertamento riconducibile alla loro stessa volontà”*.

Orbene, nella fattispecie in esame, emerge *ictu oculi* come le parti abbiano previsto testualmente all'art. 17 dello statuto (clausola compromissoria) che *“verrà rimessa al giudizio di un arbitro amichevole compositore, nominato dal Presidente del Tribunale nella cui circoscrizione ha sede la società, su istanza di una di esse. L'arbitro giudicherà secondo equità”*.

Alla luce della suddetta previsione non può che essere qualificato l'arbitrato previsto come irrituale, atteso che, l'espresso riferimento all'amichevole compositore, denota in modo inequivoco che le parti volessero affidare agli arbitri la soluzione della controversia

solo attraverso lo strumento negoziale, ossia in deroga a regole procedurali, ossia alle regole del procedimento arbitrale che prevedono che il lodo sia suscettibile di essere reso esecutivo e di produrre gli effetti dell'art. 825 c.p.c.

Trattandosi nella fattispecie in esame di clausola compromissoria per arbitrato irrituale, la giurisprudenza è consolidata nel ritenere che tale clausola non sia vessatoria, posto che soltanto le clausole compromissorie che prevedono un arbitrato rituale contengono una deroga alla competenza dell'autorità giudiziaria (Cass.21139/04), mentre le clausole compromissorie per arbitrato irrituale, comportando un mandato agli arbitri per l'espletamento di un'attività negoziale in sostituzione delle parti e non per l'esercizio di una funzione di natura giurisdizionale, non danno luogo a difetto né di giurisdizione né di competenza, ma determinano soltanto l'improponibilità della domanda per rinuncia convenzionale all'azione.

Ora, ciò che rileva ai fini dell'applicazione della clausola compromissoria è il titolo della pretesa, e quindi, la derivazione del diritto azionato dal rapporto contrattuale tra la società e il socio.

Ebbene, la presente lite, avendo ad oggetto il diritto alla distribuzione e al pagamento degli utili societari – e dunque un tipico rapporto sociale – rientra nell'alveo applicativo della predetta clausola compromissoria, sicché non appaiono fondate le doglianze dell'attore al riguardo.

In conclusione, avendo le parti rinunciato convenzionalmente ad adire l'autorità giudiziaria (a fronte della espressa previsione statutaria di un arbitrato irrituale), la domanda va dichiarata improponibile.

Le spese del giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate ai minimi in ragione dell'attività effettivamente espletata, in applicazione dei parametri di cui al D.M. n. 147/22 (scaglione di riferimento da euro € 5.201,00 a € 26.000,00).

P.Q.M.

Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, Seconda Sezione Civile, nella persona del giudice monocratico dott.ssa Alborino Angela, definitivamente decidendo nella causa iscritta al n. RG n. 1787 dell'anno 2024, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così provvede:

- dichiara l'improponibilità della domanda;

- condanna la parte attrice *Parte_1* a rimborsare alla parte convenuta *CP_1* le spese di lite, che si liquidano in euro 2.540,00 per compensi, oltre rimborso spese generali (15%), i.v.a. e c.p.a., come per legge, da attribuirsi ai procuratori dichiaratosi antistatari avv.ti Antonio Garofalo e Teresa Piccirillo.

Così deciso in Santa Maria Capua Vetere il 1.06.2026

Il Giudice

dott.ssa Angela Alborino